



Ministero del Turismo

AVVISO PUBBLICO

**ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro del turismo di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2021**

**MODALITÀ APPLICATIVE PER L'ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ONLINE PER
LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL
DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152.**

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*" e, segnatamente, l'articolo 4 che prevede, al comma 1, incentivi sotto forma di credito d'imposta destinati alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12;

VISTO il decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2021 recante le modalità applicative per la fruizione del credito d'imposta destinato alle agenzie di viaggi e ai tour operator e, in particolare, gli articoli 6, commi 1 e 3, e 13, comma 3, nella parte in cui prevedono che con pubblico avviso saranno definite le modalità di accesso alla piattaforma online, nonché la documentazione amministrativa e tecnica e ciò che non è espressamente disciplinato dal decreto medesimo;

SI AVVISA

Articolo 1

(Modalità di compilazione e presentazione della domanda di concessione del credito d'imposta)

1. Le domande di concessione del credito d'imposta sono compilate e presentate esclusivamente tramite la procedura on line.
2. Sono nulle le domande non compilate e presentate tramite la procedura on line.
3. La compilazione e l'invio delle domande sono riservati al rappresentante legale del soggetto richiedente, come risultante dal Registro delle imprese, ovvero avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

4. La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente, a pena di nullità, dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Il richiedente deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.

5. I dati inseriti dal richiedente in fase di compilazione della domanda devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese.

6. È possibile accedere alla sezione informativa dell'incentivo e alla guida alla compilazione della domanda sulla procedura on line dall'apposita sezione dedicata alla misura del sito istituzionale di Invitalia S.p.a. (www.invitalia.it).

7. La domanda di accesso al credito d'imposta può essere compilata e presentata **dalle ore 12:00 del giorno 4 marzo 2022 alle ore 17:00 del giorno 4 aprile 2022** con le seguenti modalità:

- 1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all'apposita procedura on line;
- 2) inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda;
- 3) generazione del modulo di domanda sotto forma di "pdf" immutabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;
- 4) caricamento del modulo di domanda di agevolazione debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del richiedente;
- 5) invio della domanda;
- 6) rilascio da parte della piattaforma on line dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l'orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.

8. La domanda deve pervenire completa delle informazioni previste in ogni sua parte e nei relativi allegati.

Articolo 2

(Concessione del credito d'imposta e pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari)

1. Entro 60 giorni dal termine ultimo previsto dall'articolo 1, comma 7, del presente Avviso, fatte salve eventuali richieste di integrazione o chiarimenti, il Ministero del turismo procede alla concessione del credito d'imposta sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande rilevato dalla procedura on line.

2. Le concessioni sono disposte con uno o più decreti del Ministero del turismo pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del turismo (www.ministeroturismo.gov.it) e nella sezione dedicata alla misura del sito istituzionale di Invitalia S.p.a. (www.invitalia.it).

3. In caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2021 e dal presente provvedimento, Invitalia, in qualità di soggetto gestore, procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, secondo quanto previsto all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3

(Modalità di compilazione e presentazione della richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta)

1. Le richieste di autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta devono essere compilate e presentate esclusivamente tramite la procedura on line.

2. Sono nulle le richieste non compilate e presentate tramite la procedura on line.

3. La compilazione e l'invio delle richieste di autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta sono riservati al rappresentante legale del soggetto richiedente, come risultante dal Registro delle imprese, ovvero avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

4. La richiesta ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente, a pena di nullità, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario che dovrà essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.

5. I dati inseriti dal richiedente in fase di compilazione della domanda devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese.

6. I soggetti beneficiari possono presentare richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta – esclusivamente tramite la procedura on line. Con successivo avviso verranno comunicate le date entro le quali potranno essere presentate le richieste di autorizzazione alla fruizione.

7. Sono nulle le richieste di autorizzazione alla fruizione non presentate entro i termini di cui al comma 6.

8. I soggetti beneficiari devono:

- a) accedere tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all'apposita procedura on line;
- b) inserire le informazioni richieste per la compilazione della richiesta;
- c) generare il modulo di richiesta sotto forma di "pdf" immutabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale del legale rappresentante;
- d) caricare la richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta redatta sulla base dello schema che verrà successivamente reso disponibile, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
- e) allegare la seguente documentazione di spesa:
 - copia delle fatture elettroniche di acquisto dei beni oggetto di agevolazione, individuati nella domanda di concessione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021;
 - copia della documentazione attestante l'effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario o postale, SEPA/Ri.Ba./SDD, accompagnata dall'evidenza della quietanza su conto corrente. Il soggetto beneficiario è tenuto ad effettuare distinti pagamenti per ciascuna delle fatture;

- copia dell'estratto conto da cui risulti l'addebito e che mostri chiaramente l'importo, la data di pagamento, nonché la causale dello stesso;
- dichiarazioni liberatorie dei fornitori dei beni agevolati redatta in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, corredate da copia dei documenti di riconoscimento dei dichiaranti, attestanti l'integrale pagamento del prezzo di acquisto;
- verbale di consegna o di installazione del bene presso la sede operativa indicata nella domanda di concessione;
- comunicazione della conclusione dell'intervento;
- relazione finale, redatta in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del legale rappresentante del soggetto beneficiario contenente la descrizione dettagliata delle spese complessivamente sostenute e attestante la piena conformità delle stesse a quanto dichiarato nella domanda di concessione. In caso di non conformità delle spese a quanto dichiarato in sede di concessione, la relazione finale deve contenere la dettagliata e motivata descrizione delle variazioni apportate e preventivamente autorizzate dal Ministero; le variazioni devono avere ad oggetto spese ammissibili ai sensi dell'articolo 5 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021;
- attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale, da cui risulti l'effettività del sostenimento delle spese;
- certificazione di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021;

f) inviare la richiesta;

g) attendere il rilascio da parte della piattaforma on line dell'attestazione di avvenuta presentazione della richiesta, recante il giorno e l'orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.

9. La richiesta di autorizzazione alla fruizione deve pervenire completa delle informazioni previste in ogni sua parte e nei relativi allegati.

10. Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

Articolo 4

(Autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta)

1. Invitalia S.p.a. procede all'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle richieste rilevato dalla procedura on line.

2. Nei casi di incompletezza o non chiarezza della richiesta e degli allegati presentati, Invitalia S.p.a. procede alle necessarie richieste di integrazioni documentali o chiarimenti al soggetto beneficiario.

3. La fruizione del credito d'imposta è autorizzata nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (regolamento *de minimis*) e di cui alle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863.

4. Ai fini dell'autorizzazione alla fruizione è verificata la completezza e la regolarità della richiesta, compresa l'assenza del soggetto beneficiario tra le imprese che hanno ricevuto aiuti illegali, tramite consultazione dei dati contenuti sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato istituito dall'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Ai fini dell'autorizzazione alla fruizione è verificato altresì che:

- il soggetto beneficiario sia regolarmente iscritto al Registro delle imprese;
- l'attività dichiarata presso il Registro delle imprese rientri tra i codici Ateco 79.1 – 79.11 – 79.12;
- il soggetto beneficiario non sia in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di concordato preventivo ovvero sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- che, in caso di imprese estere, la sede operativa in Italia sia già attiva presso il Registro delle imprese;
- che il soggetto beneficiario sia in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC) come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013) ovvero che non sia obbligato alla regolarità contributiva;
- che il soggetto beneficiario sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana.

6. La fruizione del credito d'imposta è autorizzata nel rispetto degli stanziamenti annuali delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021.

Articolo 5

(Trattamento dei dati personali)

1. Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie all'attuazione della misura saranno poste in essere nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

2. L'informativa generale ai sensi dell'art. 13 GDPR e la policy in materia di privacy sono consultabili sul sito internet di Invitalia S.p.a. (www.invitalia.it) e sulla pagina "privacy policy" del sito internet <https://www.ministeroturismo.gov.it/privacy-policy/>.

Articolo 6

(Verifiche e controlli)

1. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, rilasciate dai soggetti beneficiari e dai loro fornitori possono – in qualsiasi fase del procedimento – essere oggetto di verifiche, controlli e ispezioni, anche a campione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021 ed ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", tenendo altresì conto del D. Lgs. 7 marzo 1995 n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale.

2. Ai sensi dell'articolo 12, del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021, il Ministero in ogni fase del procedimento può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sugli interventi volti a verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dal decreto interministeriale del 29 dicembre 2021.

Il Segretario Generale
Lorenzo Quinzi